

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'art. 80 della Legge sulla scuola (Iniziativa per la difesa dell'italianità nella scuola)

dell'8 novembre 2021

La presente iniziativa parlamentare elaborata chiede di regolamentare per legge le condizioni di accesso alle scuole private internazionali con insegnamento in lingua non italiana (sezioni internazionali) e di difendere l'italianità in Ticino, applicando in modo coerente il principio giuridico dell'obbligo dell'insegnamento (prevalente) in lingua italiana nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole del secondario II. Obbligo adottato con lo scopo di evitare il rischio di un inforestierimento linguistico, come indica la sentenza del Tribunale federale 2C_449/2011 del 26 aprile 2012.

Contesto

Le scuole private internazionali in lingua non italiana (sezioni internazionali) in Ticino rispondono ai bisogni delle famiglie residenti temporaneamente nel Cantone. Quindi possono usufruire eccezionalmente di una deroga riguardante la lingua di insegnamento, come si legge nell'art. 80 cpv. 3 della Legge della scuola (Lsc), da confrontare con l'art. 80 cpv. 2 (valido solo per la scuola dell'obbligo):

²Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; il Consiglio di Stato può autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua.

³Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricula formativi in una lingua diversa dall'italiano; la lingua italiana dev'essere comunque insegnata.

Il Consiglio di Stato nella sua risposta del 16 dicembre 2020 riguardante il messaggio n. 7861 ha indicato alla Commissione formazione e cultura che la prassi del Dipartimento competente adottata da molti anni e mantenuta fino all'anno scolastico 2019/2020 consisteva nell'effettuare un controllo al momento dell'iscrizione dell'allievo/a ad una scuola privata internazionale con insegnamento in lingua non italiana per l'80% e a verificare il passaggio alla sezione ordinaria al massimo dopo 6 anni. Sei anni sono un'enormità di tempo soprattutto per un giovane e non sono certo sinonimo di residenza temporanea di una famiglia in Ticino. Ma come mai 6 anni? Non è chiaro come si sia giunti a 6 anni, ma il Consiglio di Stato indica quanto segue: "A titolo di informazione ricordiamo che la deroga all'art. 80 cpv. 2 della Legge della scuola (Lsc) inserita nel RLsc fissava all'art. 73 cpv. 1 un termine massimo di deroga di due anni, che nel tempo è stato portato prima a tre anni (2003) e successivamente a sei anni (2005)." La frase non è riferita all'attuale art. 80, cpv. 2 della Legge della scuola, ma bensì all'attuale art. 80 cpv. 3.

Si sottolinea che il Gran Consiglio non è mai stato coinvolto in questi cambiamenti di regolamento sulla durata massima della cosiddetta residenza temporanea, che permette alle famiglie residenti "temporaneamente fino a ben 6 anni" di accedere alle scuole private internazionali in lingua straniera in Ticino.

Inoltre, il Consiglio di Stato segnala che vi sono stati abusi nella deroga dei 6 anni. Il Consiglio di Stato scrive infatti: "Dall'anno scolastico 2019/2020, constatate anche alcune interpretazioni "leggere" da parte di alcune scuole, si procede ad un controllo anno per anno allievo per allievo. Il cambiamento di prassi è stato sostenuto anche da una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, chiamato a decidere su un caso di rifiuto dell'autorizzazione per un allievo.

Il Consiglio di Stato nella risposta del 16 dicembre 2020 indica pure che la frase "la lingua italiana deve essere comunque insegnata" dell'art. 80 cpv. 3 gli permette, tramite regolamento, di fissare una quota minima di insegnamento in italiano, oggi il 20% (art. 73 cpv. 2 RLsc) nelle sezioni internazionali. Questo insegnamento tuttavia non contempla di principio un insegnamento minimo

di conoscenze inerenti al territorio, alla società e alla cultura del Canton Ticino, che secondo il Consiglio di Stato sarebbe possibile richiedere: pertanto, qualora tale insegnamento fosse codificato, la quota minima del 20% dovrebbe essere aumentata.

Il Consiglio di Stato nella risposta del 16 dicembre 2020 indica infine che la cosa più logica e utile per fare chiarezza sarebbe codificare il fatto che l'accesso alle scuole private internazionali in lingua straniera non deve essere consentito agli allievi di madre lingua italiana: allievi che non avrebbero alcuna difficoltà a seguire un curriculum in italiano in Ticino, ma per i quali i genitori preferiscono l'insegnamento in altra lingua, segnatamente in inglese. In questi casi deve valere il principio giuridico dell'obbligo dell'insegnamento (prevalente) in lingua italiana nelle scuole in Ticino.

Commento all'iniziativa per la difesa dell'italianità nella scuola

1. L'iniziativa per la difesa dell'italianità nella scuola precisa che in Ticino l'insegnamento deve essere impartito in lingua italiana non solamente nella scuola dell'obbligo, ma anche nel secondario II. Questa proposta formale era già contenuta nel messaggio n. 7861 del Consiglio di Stato.
2. L'iniziativa per la difesa dell'italianità nella scuola introduce l'obbligo di dare agli allievi un insegnamento minimo di conoscenze inerenti al territorio, alla società e alla cultura del Canton Ticino. Questo è importante per tutti gli allievi che vivono in Ticino (e a maggior ragione se poi decidono di rimanere definitivamente in Ticino), affinché siano più facilmente integrati nella nostra società.
3. L'iniziativa per la difesa dell'italianità nella scuola definisce i paletti dell'eccezione, che consente ad un allievo residente temporaneamente in Ticino di frequentare scuole private internazionali con insegnamento in lingua non italiana. Il periodo massimo viene fissato in 3 anni: inoltre va provata l'esistenza di una difficoltà linguistica oppure di difficoltà legate a malattia o disabilità, che rendono molto difficile all'allievo l'integrazione in un curriculum scolastico in italiano (in una scuola pubblica o privata).

Modifiche della Legge della scuola proposte dall'iniziativa per la difesa dell'italianità

Art. 80 cpv. 2 e cpv. 3 Legge della scuola

²Agli allievi in età d'obbligo scolastico **e del secondario II** l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; il Consiglio di Stato può autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua.

³Per sopperire ai bisogni di allievi di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone **per un massimo di tre anni**, il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricula formativi in una lingua diversa dall'italiano. **Per bisogni si intende in particolare l'esistenza di difficoltà dell'allievo ad integrarsi nel curriculum scolastico in italiano per motivi linguistici oppure a causa di disabilità o malattia.** La lingua italiana e la conoscenza del territorio, della società e della cultura del Canton Ticino devono comunque essere insegnate.

Raoul Ghisletta
Biscossa - Buri - Lepori C. -
Lepori D. - Pugno Ghirlanda